

BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

B C M
Studio Legale
e Tributario

Circ. n. 1/2024

Perugia, lì 4 marzo 2024

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale – news 2024.

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il 21 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43, il [D.Lgs 12 febbraio 2024 n. 13](#), che contiene le nuove disposizioni in materia di **accertamento tributario** e del nuovo istituto del **Concordato preventivo biennale**. Di seguito illustriamo le principali novità di questo nuovo istituto specificatamente rivolto ai contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA (**indicatori sintetici di affidabilità**) o che aderiscono al **regime forfettario**.

Concordato preventivo biennale

L'art. 6 comma 1 del citato Decreto legislativo, precisa le finalità del nuovo istituto: 1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, **l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale (2024 e 2025) del reddito** derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **per il solo periodo**

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

* * *

La proposta di concordato e gli effetti

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche Attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso appositi programmi informatici messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario fiscale.

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, **il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi 2023.**

Con [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato, insieme ai 175 lsa, il modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (**modello Cpb**).

Effetti dell'accettazione della proposta

L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 **impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, **gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori**. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate **sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

* * *

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la consulenza ed assistenza specifica eventualmente richiesta.

Simone Bucaioni

